



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 95 del 19 luglio 2023
a cura dell'Ufficio del massimario

Secondo la Corte di giustizia UE un giudice di ultima istanza può risolvere direttamente, sotto la propria responsabilità, una questione pregiudiziale “qualora la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio” e, peraltro, maturando “la convinzione [...] che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali [...] e alla Corte [di giustizia Ue]”.

[Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. VI, ordinanza 27 aprile 2023, C-495/2022, Ministero della Giustizia contro SP](#)

Unione europea - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Giudice nazionale di ultima istanza - Obbligo di rinvio – Eccezioni – Evidenza dell’interpretazione del diritto UE

Unione europea - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Giudice nazionale di ultima istanza - Obbligo di rinvio – Eccezioni – Previsione della valutazione dei giudici nazionali di altri Stati membri

L’articolo 267 TFUE dev’essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno, può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, e risolverla, sotto la propria responsabilità, qualora la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità dev’essere valutata, in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea. (1)

Il giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte di giustizia adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte. (2)

(1-2) I – Negli stessi termini anche l’analogo ordinanza della Corte di giustizia Ue, sez. VI, 27 aprile 2023, causa C-482/2022, GO, UL, KC, PE, HY, EM, Associazione Raggio Verde c. Regione Lazio.

La Corte di giustizia UE si pronuncia sulle questioni pregiudiziali proposte da Cons. Stato, sez. IV, 21 luglio 2022, n. 6410 (oggetto di News US n. 91 dell’8 settembre 2022), la quale sollevava i seguenti quesiti interpretativi: *a)* se sia doverosa per il giudice nazionale di ultima istanza rimettere una questione interpretativa pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Ue, sulla quale, per lo stesso giudice rimettente, non vi sia un dubbio interpretativo sul significato da attribuirsi alla pertinente disposizione europea, ma comunque non sia possibile provare che l’interpretazione elaborata da detto giudice sia la stessa suscettibile di essere data dagli altri giudici degli Stati membri e/o dalla Corte di giustizia Ue, ove investiti di identica questione; *b)* se sia, quindi, possibile interpretare l’art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice nazionale di ultima istanza, che abbia ricusato un richiesta di rinvio pregiudiziale, sia sottoponibile automaticamente, ovvero su impulso della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento per responsabilità civile e/o disciplinare. Nel merito, veniva chiesta una pronuncia relativa alla compatibilità della disciplina, di cui all’art. 1, comma 3, lett. *b)-bis*, legge 6 agosto 1926, n. 1365, succ. mod., sul peculiare requisito di ammissione degli aspiranti partecipanti al concorso notarile della non dichiarazione di idoneità in tre precedenti concorsi, a taluni principi Ue.

Nonostante una precedente pronuncia della medesima Sezione (sentenza non definitiva 19 aprile 2021, n. 3155 in Foro it., 2021, III, 525, con nota di BUCCIANTE), che ha escluso violazioni del diritto Ue, con la sentenza in rassegna, a seguito della formale richiesta della parte privata, è stata sollevata la questione pregiudiziale, antepoendo alla questione di merito, la questione di metodo, relativa alla individuazione dei margini di dubbio di compatibilità con il diritto Ue.

La risposta ai quesiti posti ricalca precedenti pronunce della stessa Corte di giustizia, che insiste nel riproporre la solita formula, secondo cui un giudice di ultima istanza può risolvere direttamente, sotto la propria responsabilità, la questione pregiudiziale “*qualora la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio*” e, peraltro, maturando “*la convinzione [...] che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali [...] e alla Corte [di giustizia Ue]*”, senza però fornire sicuri parametri guida, diversi da quelli attinenti alla necessità di operare un’attenta analisi ermeneutica del diritto dell’Ue.

II - Questo in sintesi il percorso argomentativo della Corte di giustizia Ue:

- a) quanto al primo quesito, viene evidenziato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità, qualora l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio (Corte giustizia Ue, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/2019, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, punto 39, in Guida dir., 2021, 40, nonché oggetto della News US n. 83 del 3 novembre 2021);

- b) prima di concludere nel senso dell'esistenza di una situazione di tal genere, il giudice nazionale di ultima istanza deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe altresì agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte di giustizia Ue (Corte giustizia Ue, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/2019, cit., punto 40); inoltre, l'esistenza di un'eventualità di tal genere dev'essere valutata, in base alle caratteristiche proprie del diritto dell'Ue, alle difficoltà particolari che la sua interpretazione presenta e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione europea (Corte giustizia Ue, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/2019, cit., punto 41);
- c) si deve innanzitutto tener conto del fatto che le disposizioni del diritto dell'Unione sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura (Corte giustizia Ue, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/2019, punto 42); conformemente a una giurisprudenza costante della Corte; se è vero che un giudice nazionale di ultima istanza non può certamente essere tenuto a effettuare un esame di ciascuna delle versioni linguistiche della disposizione dell'Ue di cui trattasi, ciò non toglie che esso deve tener conto delle divergenze tra le versioni linguistiche di tale disposizione di cui è a conoscenza, segnatamente quando tali divergenze sono espone dalle parti e sono comprovate (Corte giustizia Ue, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/2019, punto 44); va poi rilevato che il diritto dell'Unione impiega una terminologia che gli è propria e nozioni autonome che non presentano necessariamente lo stesso contenuto delle nozioni equivalenti che possono esistere nei diritti nazionali (Corte giustizia Ue, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/2019, punto 45); infine, ciascuna disposizione del diritto dell'Ue dev'essere collocata nel suo contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni di tale diritto, delle sue finalità e dello stadio della sua evoluzione al momento in cui le va data applicazione (Corte giustizia Ue, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/2019, punto 46);
- d) pertanto, solo nel caso in cui un giudice nazionale di ultima istanza, con l'ausilio dei criteri interpretativi succitati, concluda per l'assenza di elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole quanto all'interpretazione corretta del diritto dell'Ue, esso potrà astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione e risolverla sotto la propria responsabilità (Corte di giustizia Ue, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/2019, punto 47).
- e) ciò posto, quando l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti – in seno agli organi giurisdizionali di un medesimo Stato membro o tra organi giurisdizionali di Stati membri diversi – relativi all'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Ue, applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, è portata a conoscenza del giudice nazionale di ultima istanza, esso deve prestare particolare attenzione nella sua valutazione riguardo a un'eventuale assenza di ragionevole dubbio, quanto all'interpretazione corretta della disposizione dell'Ue, di cui trattasi, e tenere conto, segnatamente, dell'obiettivo perseguito dalla procedura pregiudiziale che è quello di assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione (Corte di giustizia Ue, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/2019, punto 49);

- f) contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice del rinvio, dalle considerazioni che precedono, non occorre che un giudice nazionale, per poter considerare che la corretta interpretazione del diritto dell'Ue si imponga con un'evidenza tale, da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio, debba «*dimostrare in maniera circostanziata*» che la medesima evidenza si imponga anche ai giudici degli altri Stati membri e alla Corte (Corte di giustizia Ue, sez. VI, ordinanza del 15 dicembre 2022, C-144/2022, Società Eredi Raimondo Bufarini, punto 46, in *Guida dir.*, 2023, 3; in *l'amministrativista.it*, 21 marzo 2023, con nota di BLANDA, nonché oggetto della News UM n. 19 del 6 febbraio 2023); inoltre, i tribunali interni devono valutare il rischio di divergenze giurisprudenziali all'interno dello spazio Ue, considerare le diverse versioni linguistiche degli atti Ue e la terminologia propria del diritto europeo, inserendo ogni norma nel suo contesto e tenendo conto delle finalità (così: Corte di giustizia Ue, sez. VI, ordinanza del 15 dicembre 2022, C-144/2022, cit.)
- g) da tali considerazioni risulta che i giudici nazionali di ultima istanza devono valutare, sotto la propria responsabilità, se si trovino nella particolare ipotesi per cui l'interpretazione corretta del diritto dell'Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio (Corte di giustizia Ue, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/2019, punto 50) e, qualora ritengano di trovarsi in una simile peculiare ipotesi, dalla motivazione della decisione deve emergere che l'interpretazione del diritto dell'Ue si è imposta al giudice in parola con un'evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (Corte di giustizia Ue, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/2019, punto 51);
- h) *ergo*, laddove un giudice nazionale di ultima istanza, il quale ritenga di trovarsi in detta situazione, abbia maturato la convinzione che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte di giustizia Ue condividerebbero la sua analisi, tale giudice nazionale "può" astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Ue e risolverla sotto la propria responsabilità (Corte di giustizia Ue, sez. VI, ordinanza del 15 dicembre 2022, C-144/2022, punto 49).
- i) peraltro, va ricordato che la Corte di giustizia Ue, sez. I, 28 luglio 2016, C-379/2015, Association France Nature Environnement, al punto 51 (in *www.ambientediritto.it*), ha affermato che il giudice nazionale di ultima istanza è tenuto a rivolgersi alla Corte, in via pregiudiziale, in presenza del benché minimo dubbio riguardo all'interpretazione o alla corretta applicazione del diritto dell'Unione, solo qualora venga previsto, nell'ambito del procedimento principale, di avvalersi della facoltà eccezionale, in capo ai giudici nazionali, di decidere di mantenere, alle condizioni enunciate nella sentenza della Corte di giustizia Ue, grande sezione, 28 febbraio 2012, C-41/2011, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne (in *Riv. giur. amb.*, 2012, 566, con nota di GRATANI; in *Foro amm.-C.d.S.*, 2012, 3102, con nota di FELIZIANI), taluni effetti di un atto nazionale incompatibile con il diritto dell'Ue (Corte di giustizia Ue, sez. VI, ordinanza del 15 dicembre 2022, C-144/2022, punto 50); parimenti, è solo rispetto a tale facoltà eccezionale che la Corte ha dichiarato, al punto 52, della sentenza del 28 luglio 2016, C-379/2015, Association France Nature Environnement, cit., che l'assenza di ragionevoli dubbi relativamente all'esercizio della stessa necessita di una "prova

circostanziata” (Corte di giustizia Ue, sez. VI, ordinanza del 15 dicembre 2022, C-144/2022, punto 51); ma, nel caso della sentenza in rassegna, non risulta che l’esercizio di una simile facoltà eccezionale sia in discussione nel procedimento principale;

- j) alla luce di tutte le predette considerazioni, occorre rispondere, al primo quesito, dichiarando che l’art. 267 TFUE dev’essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e, quindi, risolverla, sotto la propria responsabilità, qualora la corretta interpretazione del diritto dell’Ue s’imponga *“con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio”*; l’esistenza di una siffatta eventualità dev’essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Ue, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Ue; tale giudice nazionale, però, non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una propria valutazione, che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza s’imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte;
- k) invece, in ordine al secondo quesito, la Corte di giustizia Ue, richiama l’art. 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, secondo cui essa è manifestamente incompetente a conoscere di una causa, quando una domanda o un atto introduttivo sia manifestamente irricevibile, ed evidenzia che spetta al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale, per poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni da sottoporre alla Corte; indi, la Corte rimarca che, qualora la questione di interpretazione pregiudiziale sollevata risulti in modo manifesto priva di alcun *“legame con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia ipotetico, o qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile a tale questione”*, essa è manifestamente irricevibile; nel caso di specie, il procedimento principale riguarda l’annullamento di un decreto ministeriale e non già il sorgere della responsabilità civile e disciplinare del giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno, ragion per cui il secondo quesito viene dichiarato manifestamente irricevibile;
- l) in considerazione del tenore della soluzione data ai due precedenti quesiti e in ispecie alla formulazione degli stessi, infine, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla terza questione posta.

III – Per completezza, va rimarcato quanto segue:

- m) la pronuncia della Corte in rassegna appare elusiva dei quesiti posti, in quanto non riesce, se non utilizzando una perifrasi priva di indicazioni ermeneutiche utili, a tracciare parametri in concreto fruibili dal giudice rimettente per enucleare in quale modo si possa, secondo un accettabile grado di approssimazione, prevedere quando una data interpretazione del giudice potenzialmente rimettente possa dirsi sovrapponibile a quella che adotterebbe il giudice della Corte di giustizia Ue o altro giudice di uno Stato membro;

- n) identica questione pregiudiziale era stata già sollevata in passato ed anche in questo caso è stata fornita una risposta elusiva dalla Corte del Lussemburgo; in particolare, Corte di giustizia Ue, sez. VI, ordinanza 15 dicembre 2022, C-597/21, Centro Petroli Roma s.r.l. (oggetto di News UM n. 24 del 14 febbraio 2023) ha affermato che: *“L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea”*, al tempo stesso precisando che: *“Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte”*; detta decisione è stata pronunciata a seguito della rimessione ad opera di Cons. Stato, sez. IV, sentenza non definitiva, 14 settembre 2021, n. 6290 (oggetto della News US n. 78 del 4 ottobre 2021);
- o) la succitata pronuncia non fornisce, tuttavia, una risposta circostanziata, né individua criteri chiari e inequivocabili (che erano stati chiesti con l’ordinanza di rimessione), ma si è limitata ad affermare genericamente che il giudice di ultima istanza debba *“aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte”*, rinviando per il resto alla decisione del 6 ottobre 2021, C-561/2019, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, cit.;
- p) ma anche in questa occasione (come anche nella menzionata ordinanza 15 dicembre 2022, C-144/2022, Eredi Raimondo Bufarini s.r.l.), la Corte Ue elude la problematica affermando: *“L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea”*; e ancora: *“Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte”*;
- q) inoltre non pare sia stato chiarito se l’osservanza del predetto requisito (ovvero la dimostrazione che gli altri giudici adotterebbero la medesima interpretazione della norma) debba essere accertata *“in modo soggettivo”* (limitandosi i giudici di ultima istanza ad esporre i motivi, per cui ritengono la propria interpretazione del diritto Ue

conforme a quella pronunciabile dalla Corte Ue o dagli altri giudici nazionali), oppure debba essere accertata “in modo oggettivo” (indicando i motivi per i quali non sussistono ragionevoli dubbi in merito all’interpretazione e all’applicazione del diritto dell’Ue, che non può essere decisa in modo difforme dalla Corte Ue o dagli altri giudici nazionali);

- r) né la Corte si è pronunciata, dichiarandola irricevibile, sulla seconda (e importante) questione posta dal giudice del rinvio: se l’art. 267 TFUE, letto alla luce dei principi di indipendenza dei giudici e di ragionevole durata del processo, possa essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice supremo nazionale, che abbia respinto la domanda di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto dell’Unione, possa essere sottoposto, ipso iure oppure a discrezione della parte che propone l’azione, a un procedimento per responsabilità civile e disciplinare; una simile questione era stata sollevata da Cons. Stato, sez. IV, sentenza non definitiva, 25 gennaio 2022, n. 490 (oggetto di News a cura dell’UM, n. 16 del 15 febbraio 2022);
- s) mentre, a fronte di un’eccezione d’irricevibilità, sollevata dal governo dello Stato membro, la Corte di giustizia Ue, sez. I, 8 giugno 2023, C-468/2020, Fastweb spa, Tim spa, Vodafone Italia spa, Wind Tre spa c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (oggetto, per i profili di merito della controversia, di News a cura dell’UM n. 87 del 7 luglio 2023), ha rammentato che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte Ue e i giudici nazionali, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale, per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte; *ergo*, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuirvi; il diniego della Corte di statuire, su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale, è possibile: *“solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Ue richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte”*;
- t) nella giurisprudenza amministrativa, sulla teoria dell’atto chiaro, cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207 (in *Dir. proc. amm.*, 2006, 802 con nota di VALAGUZZA): *“L’obbligo di rinvio del giudice di ultima istanza viene meno quando l’applicazione del diritto comunitario non lascia dubbi (teoria dell’atto chiaro) e quando si tratti di salvaguardare la competenza nazionale in materia di diritti fondamentali”*;
- u) sempre su tale teoria v. Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2022, n. 2545 (in *Foro amm.*, 2022, II, 503): *“Anche dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue, grande sezione, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, la teoria dell’atto chiaro, come ricostruita dalla medesima Corte, obbligando il giudice nazionale che non sia protetto da meccanismi di filtro (da azioni di responsabilità civile e disciplinare), lede i principi costituzionali e internazionali di ragionevole durata del processo e indipendenza del giudice”*;

- v) da ultimo vedi Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2023, n. 5784, secondo cui: *“Sussistono i presupposti perché il giudice, anche di ultima istanza, possa ritenersi esonerato dall’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale o, a maggior ragione, nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, o qualora una giurisprudenza consolidata della Corte risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse”*; nel caso di specie: *“In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, i ristorni distribuiti ai membri delle cooperative sociali sono assimilabili alla nozione onnicomprensiva di “utili” che vale a escludere tali soggetti dalla nozione di “organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro” cui è possibile l’affidamento diretto dei servizi di emergenza”*;
- w) in conclusione – pur essendo stato chiarito in astratto che il giudice nazionale non è tenuto a dimostrare, in maniera circostanziata, che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte di giustizia Ue adotterebbero la medesima interpretazione, alla base della propria decisione di non rimettere alcuna questione pregiudiziale, ma che il medesimo giudice di ultima istanza deve aver maturato la convinzione che la stessa evidenza s’imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte di giustizia Ue – non vengono forniti paradigmi di apprezzamento e/o elementi conclusivi utili, atti a consentire di comprendere come in concreto poter dimostrare di aver raggiunto un simile convincimento, se non nuovamente riprodotta l’indicazione di operare un’attenta analisi dello stesso diritto Ue, in conformità alla sua *ratio* orientata a realizzare un diritto, per quanto possibile, unitario.